COMUNE DI CAMPLI



PROVINCIA DI TERAMO



AVVISO ESPLORATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ANNO 2021 (LOCAZIONI ANNO 2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO CHE

La Regione Abruzzo — Servizio Edilizia Sociale - con nota prot. n. RA/407042 (ns prot. n. 16494) del 19/10/2021, ha segnalato ai Comuni che con Decreto Ministeriale del 19 luglio 2021 (GURI n.197 del 18/08/2021 è stata approvata la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni con assegnazione alla Regione Abruzzo di € 4.418.822,06.

Per quanto sopra, si porta a conoscenza tutta la cittadinanza che <u>a partire dal giorno 29/11/2021</u>, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando la modulistica allegata per accedere per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di immobili ad uso privato.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO:

- Residenza nel Comune di Campli in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale ;
- Cittadinanza italiana:
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);
- Cittadinanza in uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che non rientro nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- Non essere titolare con il proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione situato nel comune di Campli, né essere titolare di diritti di proprietà, su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi situati in qualsiasi località;
- Essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica situato nel Comune di Campli e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro;
- Avere redditi imponibili per la collocazione nelle seguenti fasce:

LIMITI DI REDDITO:

- a) FASCIA A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
- b) FASCIA B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a €15.853,63. Il reddito convenzionale (€15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

SONO ESCLUSI:

- ➤ I soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legg 431/98);
- > chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta da attestazione ISEE;

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento;

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

I redditi da dichiarare devono essere riferiti indistintamente a tutti i componenti il nucleo familiare ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Il valore dei canoni corrisposti nell'anno 2020 è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Il Decreto Ministeriale in oggetto stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021).

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 12.08.2020 l'accesso ai contributi <u>è ampliato</u> ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a 35.000 €.

La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure, da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID − 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00 .

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/98 e ai DD.MM. di riparto del Fondo nonché al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 07/06/1999.

La domanda, compilata e firmata dall'interessato con allegata copia non autenticata di un documento di identità dovrà essere presentata entro giovedì 30.12.2021 all'ufficio protocollo del Comune di Campli e, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai documenti indicati sul modulo.

Si precisa che il pagamento del contributo avverrà solo in caso di finanziamento da parte della Regione Abruzzo.

Il Responsabile dell'Area I – Servizi Dott.ssa Barbara Di Felice